

Sent. n. 295/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79344 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Crucianelli.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pancari.

RESISTENTE

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
Direzione Generale della Previdenza Militare e della
Leva, in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rappresentato che non è stata eseguita la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 302/2012, con cui è stato accolto il ricorso n. 68141/PM avente a oggetto la domanda di pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati pensionistici a far data 22/10/1982 in luogo dell'11/01/1992. Ha rappresentato che la suddetta sentenza non è stata appellata o revocata. Ha, poi, rilevato di aver inviato una diffida ai resistenti in data 2/02/2022 e che il Ministero della Difesa ha rappresentato con nota del 10/02/2022 che aveva interessato l'INPS sede di Viterbo in data 6/07/2012 e in data 13/09/2012. Ha, quindi, osservato che sussiste la legittimazione passiva dell'Ente previdenziale, in quanto in sede di ottemperanza possono essere chiamati anche soggetti che non erano parti nel giudizio di cognizione. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con fissazione di un termine non superiore a 60 giorni per l'ottemperanza alla citata sentenza e con nomina del Commissario ad acta, con vittoria delle spese di lite e delle spese vive documentate pari a € 16,00 a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha rappresentato di aver avviato, a seguito del ricorso in ottemperanza, il riesame istruttorio della vicenda e ha chiesto un rinvio della trattazione della causa.

Con memoria di costituzione il Ministero della Difesa ha rilevato che la liquidazione degli oneri accessori rientra nella competenza dell'ente previdenziale. Ha concluso per l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite quantificate in € 500,00.

All'udienza del 24/05/2023, con ordinanza a verbale è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza del 27/09/2023, tenuto conto della costituzione del Ministero della Difesa solo in data 23/05/2023 e al fine di consentire all'INPS la verifica in ordine all'ottemperanza della sentenza.

All'esito dell'udienza del 27/09/2023, con l'ordinanza n. 142/2023 è stata fissata l'udienza del 24/01/2024, con onere a carico del resistente INPS di depositare la documentazione attestante il pagamento della somma spettante al ricorrente e con facoltà per le parti di depositare note entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

All'esito dell'udienza del 24/01/2024, con

l'ordinanza n. 21/2024 è stato chiesto all'INPS di depositare la documentazione già oggetto dell'ordinanza n. 142/2023, fissando la data del 19/06/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota di deposito acquisita il 25/01/2024 l'INPS ha trasmesso la documentazione richiesta.

All'udienza del 19/06/2024 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gianna Fiore per l'INPS ha chiesto la cessata materia del contendere e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto l'INPS ha provveduto a ottemperare alla sentenza n. 302/2012.

Le spese di lite sono compensate tra il ricorrente e il resistente Ministero della Difesa.

Per quanto attiene, invece, al resistente INPS, si rileva che l'INPS ha provveduto al pagamento solo in corso di causa, nonostante le comunicazioni ricevute

anche dal Ministero della Difesa.

Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l'INPS è tenuto al pagamento delle competenze legali, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, e alle spese vive per € 16,00, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite con il Ministero della Difesa;
- condanna il resistente INPS al pagamento delle competenze legali, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, e alle spese vive per € 16,00, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA